



COMUNE DI BASTIA UMBRA

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ▶ Approvato con delibera del C.C. n. 43 del 03.06.1994
- ▶ Modificato con delibera del C.C. n. 5 del 09.02.1996
- ▶ Modificato con delibera del C.C. n. 15 del 18.02.1999
- ▶ Modificato con delibera del C.C. n. 6 del 01.03.2001
- ▶ Adeguamento all'Euro (€) con determina n. 106 del 21.01.2002
- ▶ Nuove tariffe in seguito a delibera della G.C. n. 6 del 10.01.2005

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

SOMMARIO

TITOLO I

TARIFFE.....3

Art. 1 (Oggetto)	3
Art. 2 (Classe del Comune)	3
Art. 3 (Oggetto della tassa).....	3
Art. 4 (Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche).....	3
Art. 5 (Riduzione tariffaria per categoria)	4
Art. 5-bis (Riscossione della tassa).....	5

CAPO I

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE..... 6

Art. 6 (Occupazione del suolo).....	6
Art. 7 (Affrancazione e altre opzioni in ordine alla tassa sui passi carrabili).....	7
Art. 8 (Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale).....	7
Art. 9 (Occupazione di spazi sovrastanti il suolo comunale con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico).....	7
Art. 10 (Occupazione di sottosuolo o soprassuolo).....	7
Art. 11 (Tariffa per l'occupazione permanente del sottosuolo e soprassuolo nell'anno 1994).....	8
Art. 12 (Distributori di carburante).....	8
Art. 13 (Distributori di tabacchi)	9
Art. 14 (Occupazione con taxi).....	10

CAPO II

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE..... 11

Art. 15 (Occupazioni del suolo)	11
Art. 16 (Calcolo delle superfici)	12
Art. 17 (Riduzioni specifiche)	13
Art. 18 (Riduzioni per l'esercizio di attivita' edilizia).....	13
Art. 18-bis (Esonero per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio)	13
Art. 19 (Riduzione per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee)	13
Art. 20 (Aree destinate a parcheggio).....	14
Art. 21 (Tariffe in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive).....	14
Art. 22 (Tariffe per fiere, festeggiamenti e occupazioni di carattere commerciale).....	14
Art. 23 (Tariffe particolari di occupazioni temporanee per il 1994)	15
Art. 24 (Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo viaggiante)	15
Art. 25 (Riduzione del computo della superficie)	15

CAPO III

NORME GENERALI..... 16

Art. 26 (Occupazioni abusive per protrazione).....	16
Art. 27 (Occupazioni di misura inferiore all'unita' impositiva)	16

Art. 28 (Occupazioni con impianti pubblicitari)	16
-------------------------------------------------------	----

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI17

Art. 29 (La concessione per l'occupazione permanente)	17
Art. 30 (Revoca della concessione)	18
Art. 31 (Revoca della concessione per gravi inadempienze).....	18
Art. 32 (L'autorizzazione alle occupazioni temporanee)	18
Art. 33 (Occupazioni d'urgenza).....	18
Art. 34 (Revoca dell'autorizzazione)	19

TITOLO III

DENUNCE, VERSAMENTI19

Art. 35 (Occupazioni permanenti)	19
Art. 36 (Occupazioni temporanee)	20
Art. 37 (Esenzioni accertamenti rimborsi e riscossioni coattive sanzioni).....	20
Art. 38 (Adempimenti del funzionario responsabile).....	20
Art. 39 (Adempimenti del concessionario).....	20

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE¹

TITOLO I TARIFFE

Art.1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Bastia Umbra, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507, modificato dall'art.1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n.566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".
2. Il presente regolamento tiene conto della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15-12-1997 n. 446, e di ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.²

Art. 2 (Classe del Comune)

1. Il Comune di Bastia Umbra con popolazione residente al 31.12.1992 pari a n. 16.438 abitanti ai fini della applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartiene alla classe IV.

Art. 3 (Oggetto della tassa)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario.
3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

Art. 4 (Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche)

¹ Approvato con delibera del C.C. n. 43 del 03.06.1994.

² Inserito con delibera C.C. n. 20 del 29.02.2000.

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

PRIMA CATEGORIA:

Strada Statale: N. 75 C.U.
N. 147

Strada Provinciale: N. 247 di S.Egidio
N. 248 di Petrignano di Assisi
N. 400 di Torgiano
N. 404 di Costano e S.Francescuccio

Strada Comunale: Via Firenze
Via della Repubblica
Via della Rocca
Via Torgianese
Via S.Lucia
Circonvallazione xxv Aprile
Via S.Bartolo
Via dell'Isola Romana
Via Vittorio Veneto
Via Roma
Via IV Novembre
Via del Lavoro

Centro Storico: come indicato in cartografia allegata

SECONDA CATEGORIA:

tutto il territorio non ricompreso nella prima categoria

2. Per l'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, deliberato dalla G.M. con atto n. 375 del 06/04/1994, è fatto rinvio alla carta topografica allegata a questo regolamento che sarà con esso pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio.

Art. 5

(Riduzione tariffaria per categoria)

(42.6)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte alla misura del 70 %.

Art. 5-bis
(Riscossione della tassa)

1. La tassa permanente non è dovuta qualora il relativo importo non superi la somma di € 10,33.³

³ Articolo così modificato con delibera C.C. n. 20 del 29.02.2000 e successivamente con delibera C.C. n. 6 del 01.03.2001.

CAPO I
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

Art. 6
(Occupazione del suolo)

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe (art. 44, 1 a) a seconda della categoria dell'area.

A) OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE

Categoria	Importo
I	€ 27,12/mq.
II	€ 12,39/mq.

A.1) Occupazione del suolo con passi carrabili, come definiti dal 4° comma dell'art. 44 del decreto 507, realizzati dai privati (44.3) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.8)⁴

(Abrogato con Esonero)

A.2) Occupazioni di suolo con passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione dei carburanti (44.10)⁵

(Abrogato con Esonero)

A.3) Occupazioni del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (44.6) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.8)⁶

(Abrogato con Esonero)

A.3.a) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati (44.9)⁷

(Abrogato con Esonero)

A.3.b) Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali (44.8)⁸

⁴ Abrogato con delibera del C.C. n. 5 del 09.02.1996 ai sensi dell'art. 3 della L. 28.12.1995 n. 549

⁵ Abrogato con delibera del C.C. n. 5 del 09.02.1996 ai sensi dell'art. 3 della L. 28.12.1995 n. 549

⁶ Abrogato con delibera del C.C. n. 5 del 09.02.1996 ai sensi dell'art. 3 della L. 28.12.1995 n. 549

⁷ Abrogato con delibera del C.C. n. 5 del 09.02.1996 ai sensi dell'art. 3 della L. 28.12.1995 n. 549

⁸ Abrogato con delibera del C.C. n. 5 del 09.02.1996 ai sensi dell'art. 3 della L. 28.12.1995 n. 549

(Abrogato con Esonero)

Art.7⁹

(Affrancazione e altre opzioni in ordine alla tassa sui passi carrabili)
(44.11)

(Abrogato con Esonero)

Art. 8

(Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale)

1. Si applica la tariffa di cui all'art.6.1.a ridotta ad un terzo:

CATEGORIA		IMPORTO
I	€	9,04/mq.
II	€	4,13/mq.

Art. 9

(Occupazione di spazi sovrastanti il suolo comunale con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico)
(44.2)

1.

CATEGORIA		IMPORTO
I	€	8,135 /mq.
II	€	3,719 /mq.

Sono escluse dalla tassazione le tende all'interno dei balconi e delle verande. (38.2)

2. La tassa non si applica sulla parte sporgente della tenda dei banchi di vendita nei mercati.¹⁰

Art.10

(Occupazione di sottosuolo o soprassuolo)

Occupazione con:

1) Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa è determinata forfettariamente come segue:

a) per le occupazioni del territorio comunale, ricadendo il Comune di Bastia nella classe di comuni fino a 20.000 abitanti, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,775 per utenza;

⁹ Articolo abrogato con delibera del C.C. n. 5 del 09.02.1996 ai sensi dell'art. 3 della L. 28.12.1995 n. 549.

¹⁰ Comma aggiunto con delibera C.C. n. 5 del 09.02.1996.

- b) in ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al Comune non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
- c) gli importi di cui alla lettera a) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- d) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune entro il termine stabilito per il versamento. La tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.¹¹

[2) innesti o allacci dei privati ad impianti di erogazione di pubblici servizi (47.2 bis)
Categoria unica: Importo forfettario annuale L. 50.000]¹²

3) con seggiovie e funivie (47.3) sino ad un massimo di 5 Km:

Tariffa minima annuale unica: € **77,48**

per ogni Km o frazione superiore ai 5 Km:

Tariffa minima annuale unica: € **15,50**

Art.11

(Tariffa per l'occupazione permanente del sottosuolo e soprassuolo nell'anno 1994)

(56.4)

(Norma transitoria)

1. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art.10, fatte nel 1994, la tassa dovuta è conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10 per cento e, comunque, con un minimo di € 25,82.

Art. 12

(Distributori di carburante)

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6° comma dell'art.48 del Decreto 507 la tassa annuale è come di seguito stabilita:

Le località dove sono situati gli impianti sono suddivise (vedi art.48 del Decreto 507), nelle seguenti categorie:

- a) centro abitato
- b) zona limitrofa
- c) sobborghi e zone periferiche
- d) frazioni.

¹¹ Comma 1 così modificato con delibera C.C. n. 20 del 29.02.2000.

¹² Articolo abrogato con delibera del C.C. n. 5 del 09.02.1996 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della L. 28.12.1995 n. 549.

Tale suddivisione del territorio è riportata nella cartografia allegata n.1 al presente regolamento.

- Misure della tassa:

Categoria	Importo
a)	€ 58,88
b)	€ 35,64
c)	€ 15,50
d)	€ 7,74

Per le applicazioni della tassa suddetta è fatto comunque riferimento all'art. 48 commi 3-4-5-6 che così recitano:

- "(3) La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- (4) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
- (5) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- (6) La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art.44 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori."

Art. 13
(Distributori di tabacchi)
(48.7)

1. Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Categoria	Tariffa
a) centro abitato	€ 15,50 /mq.
b) zona limitrofa	€ 11,63 /mq.
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 7,74 /mq.

Art.14
(Occupazione con taxi)
(44.12)

1. Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa non si applica.¹³

¹³ Comma così modificato con delibera C.C. n. 5 del 09.02.1996.

CAPO II
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art.15
(Occupazioni del suolo)

1. Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere (45.1, 2a.b)

A) Occupazione del suolo comunale

Categoria	Importo	Importo orario
I	€ 1,859 /mq.	€ 0,077 /mq.
II	€ 0,698 /mq.	€ 0,029 /mq.

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 20%

B) Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale

Si applicano le tariffe di cui alla precedente lett.A) con la riduzione di due terzi; (art. 45.2,c)

Categoria	Importo	Importo orario
I	€ 0,620 /mq.	€ 0,026 /mq.
II	€ 0,233 /mq.	€ 0,010 /mq.

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici (art.47.5)

1) per i primi trenta giorni:

Categoria	Tariffa forfettaria per 1 Km. lineare	per occupazione oltre 1 Km. lineare
I	€ 7,74	€ 11,63 per ogni Km
II	€ 2,33	€ 3,486 " " "

2) se la durata è superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 gg. :

Categoria	Per occupazione fino a 1 Km. lineare	per occupazione oltre 1 Km. lineare
I	€ 10,07	€ 15,1065 per ogni Km
II	€ 3,021	€ 4,5320 " " "

3) se la durata è superiore ai 90 gg. fino a 180 gg. :

Categoria	Per occupazione fino a 1 Km. lineare	per occupazione oltre 1 Km. lineare
I	€ 11,63	€ 17,430 per ogni Km
II	€ 3,486	€ 5,2292 " " "

4) se la durata è superiore a 180 giorni :

Categoria	Per occupazione fino a 1 Km. lineare	per occupazione oltre 1 Km. lineare
I	€ 15,50	€ 23,24 per ogni Km
II	€ 4,65	€ 6,98 " " "

D) Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari

Categoria	Tariffa minima
I	€ 0,698 il mq.
II	€ 0,2091 il mq

ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.

Art. 16¹⁴
(Calcolo delle superfici)
(42.4)

1. Le occupazioni, sia temporanee che permanenti, comprese nella medesima area inferiori a mezzo metro quadrato o lineare sono esonerate.
2. Le superfici contenenti numeri decimali sono arrotondate all'unità superiore.
3. Le occupazioni temporanee aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

¹⁴ Comma così modificato con delibera C.C. n. 5 del 09.02.1996.

Art. 17
(Riduzioni specifiche)
(45.5)

1. Le tariffe di cui al precedente art. 15 lett. A, B e D sono ridotte:

- -dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
- -del 50% per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente art.15 lett. C).

Art. 18
(Riduzioni per l'esercizio di attività edilizia)
(45.6 bis)

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50% .

Art. 18 - bis¹⁵
(Esonero per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono esonerate dal pagamento della tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della L. 449/97.
2. Sono esonerate dal pagamento della tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche relative all'esecuzione di interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.¹⁶

Art. 19
(Riduzione per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee)
(45.8)

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ridotte del 50% allorché:

- -la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;

¹⁵ Introdotta con delibera C.C. n. 15 del 18.02.1999 con effetto dal 1° gennaio 1999.

¹⁶ Comma introdotto con delibera C.C. n. 20 del 29.02.2000.

- -il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate; la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;
- -il soggetto sottoscriva il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o dalla sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Art.20¹⁷

(Aree destinate a parcheggio)

(45.6)

1. Nel caso di concessione per l'occupazione permanente di aree appositamente individuate dal Comune e destinate alla gestione di un servizio di parcheggio pubblico a pagamento, la tassa non si applica.

Art. 21

(Tariffe in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive)

(45.7)

1. La tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% secondo quanto disposto dall'articolo 19.
3. Per le occupazioni a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati, la tassa non è dovuta.¹⁸
4. Per le occupazioni realizzate dall'Ente Palio "de San Michele" in occasione della Festa del Patrono, la tassa non è dovuta.

Art.22

(Tariffe per fiere, festeggiamenti e occupazioni di carattere commerciale)

(45.4)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la tariffa base.

¹⁷ Articolo così sostituito con del. C.C. n. 5 del 01.03.2001.

¹⁸ I commi 3 e 4 sono stati introdotti con delibera C.C. n. 5 del 09.02.1996.

2. Per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto si applica la tariffa base.
3. Ai fini delle occupazioni realizzate in occasione del mercato settimanale le aree pubbliche interessate sono classificate nelle strade di I^a categoria.¹⁹

Art.23

(Tariffe particolari di occupazioni temporanee per il 1994)

(56.11 bis)

1. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art.15 lett. A e B e D e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art.45 del decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonché per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta è determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento.

Art.24

(Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo viaggiante)

(Art. 42.5)

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:
 - del 50 per cento sino a 100 mq.
 - del 25 per cento oltre i 100 mq.
 - del 10 per cento oltre i 1.000 mq.

Art.25

(Riduzione del computo della superficie)

(42.5)

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento.

¹⁹ Comma introdotto con delibera C.C. n. 5 del 09.02.1996.

CAPO III
NORME GENERALI

Art. 26
(Occupazioni abusive per protrazione)
(42.2)

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

Art. 27
(Occupazioni di misura inferiore all'unita' impositiva)
(42.4)

1. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

Art. 28
(Occupazioni con impianti pubblicitari)

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

Art. 29 (La concessione per l'occupazione permanente)

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprassuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta.
2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contemporaneamente.
3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico.
4. In segno di accettazione di tutte le modalità di utilizzo e dei vincoli connessi alla concessione è acquisita in calce la sottoscrizione del richiedente. Le concessioni sono rilasciate nel rispetto della normativa del Nuovo Codice della Strada inserite nel D.L.vo 30/04/92, n. 285 nonché delle successive disposizioni modificative o innovative.
5. Le concessioni sono rilasciate:
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
 - con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.
6. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.
7. In relazioni a modalità particolari di utilizzo della concessione da cui possono derivare danni al patrimonio pubblico o lavori di ripristino consistenti, può essere prescritta la prestazione di idonea garanzia sia attraverso deposito in numerario che attraverso polizza fidejussoria.

Art. 30
(Revoca della concessione)

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.
2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

Art. 31
(Revoca della concessione per gravi inadempienze)

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

Art. 32
(L'autorizzazione alle occupazioni temporanee)

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la motivazione e la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.
2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.
3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art. 33
(Occupazioni d'urgenza)

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a

presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

Art. 34
(Revoca dell'autorizzazione)

1. La revoca dell'autorizzazione avviene:
 - -per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;
 - -per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

TITOLO III
DENUNCE, VERSAMENTI
(50 - 56.3)

Art. 35
(Occupazioni permanenti)

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.
2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per le concessioni esistenti al 31/12/1993, ove la denuncia fosse stata già presentata è, fatto obbligo del solo pagamento della tassa, limitatamente all'anno 1994, entro il 30 giugno.
4. Per gli anni successivi al primo di occupazione il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 30 aprile, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.²⁰

²⁰ Comma così modificato con delibera C.C. n. 20 del 29.02.2000.

5. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed ,il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

6. I versamenti, [arrotondati alle mille lire inferiori o superiori a seconda che la frazione non sia o sia inferiore alle lire 500]²¹, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

Art. 36
(Occupazioni temporanee)

1. Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art. 19 il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.

2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa può essere fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

Art. 37
(Esenzioni accertamenti rimborsi e riscossioni coattive sanzioni)

1. Per quanto riguarda le esenzioni, accertamenti, rimborsi e riscossioni coattive, sanzioni si fa riferimento agli art. 49-51-53 D.L.vo 507 del 15/11/93 modificato dal D.L.vo 566 del 28/12/93.

Art. 38
(Adempimenti del funzionario responsabile)
(54)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.

Art. 39
(Adempimenti del concessionario)

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, il concessionario è tenuto a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

²¹ Inapplicabile per incompatibilità con l'introduzione dell'Euro (€).

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.